

Delibera n. 2/2024

Procedimento sanzionatorio avviato, ai sensi del decreto legislativo n. 70/2014, con delibera n. 170/2023, del 9 novembre 2023, nei confronti di Trenord S.r.l., per la violazione degli articoli 16 e 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L'Autorità, nella sua riunione dell'11 gennaio 2024

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART);
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento (CE) n. 1371/2007);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 (di seguito: decreto legislativo n. 70/2014);
- VISTO** il regolamento (UE) n. 782/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione);
- VISTO** l'articolo 24-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, rubricato "*Modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2021/782*", e, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale: "*Per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, precedenti alla data del 7 giugno 2023 continua a trovare applicazione il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*";
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel

trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014 (di seguito: regolamento ferroviario), che, in virtù di quanto previsto dalla delibera dell’Autorità n. 146/2023 del 28 settembre 2023 di approvazione del nuovo *“Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità relativi ai diritti dei passeggeri”*, continua a trovare applicazione ai procedimenti avviati successivamente al 1° ottobre 2023 *“concernenti possibili violazioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 per condotte poste in essere precedentemente alla data del 7 giugno 2023 -sanzionabili ai sensi del decreto legislativo n. 70 del 2014 nel testo previgente alle modifiche apportate dall’articolo 24-bis del decreto-legge n. 69/2023”*;

VISTA

la delibera n. 170/2023, del 9 novembre 2023, notificata in pari data con prot. ART n. 64648/2023 e comunicata in pari data al reclamante con nota prot. ART n. 64649/2023, con la quale è stato avviato, nei confronti di Trenord S.r.l. (di seguito anche: Trenord o Società), un procedimento ai sensi del decreto legislativo n. 70/2014, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi di cui agli articoli 16 e 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativamente ai fatti esposti nel reclamo di seconda istanza, acquisito al prot. ART n. 17673/2023 del 25 maggio 2023, e, in particolare, il punto 7 del deliberato nella parte in cui ha ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33), per la sanzione di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 70/2014, relativa alla violazione dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, di euro 1.666,66 (milleseicentosestantasei/66), per la sanzione di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 70/2014, relativa alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;

RILEVATO

che la Società si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta della sanzione così come previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente alle violazioni contestate con la delibera n. 170/2023 e che il pagamento, attese le evidenze bancarie acquisite con la nota prot. ART n. 81423/2023, del 20 dicembre 2023, risulta effettuato entro la scadenza del prescritto termine, nonché in misura pari agli importi previsti dal punto 7 della predetta delibera, per un totale di euro 4.999,99 (quattromilanovecentonovantanove/99);

CONSIDERATO

che il pagamento in misura ridotta delle sanzioni comporta l’estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 170/2023;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 170/2023, del 9 novembre 2023, nei confronti di Trenord S.r.l. per la violazione degli articoli 16 e 8, paragrafo 2, e 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, è estinto per effetto dell'intervenuto pagamento in misura ridotta delle relative sanzioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
2. la presente deliberazione è notificata a Trenord S.r.l., comunicata al reclamante e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 11 gennaio 2024

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)